

Articolo 8-bis – Disciplina dell'utilizzo di articoli pirotecnici e tutela della quiete pubblica e della sicurezza

1. Al fine di contemperare le esigenze di tutela della sicurezza delle persone, la prevenzione dei danni a beni pubblici e privati, la salvaguardia della quiete pubblica e la protezione degli animali dai disagi derivanti dalle esplosioni, in tutti i giorni dell'anno è fatto divieto assoluto di utilizzare, accendere, lanciare o far esplodere petardi, botti, razzi e fuochi d'artificio di qualsiasi tipologia su tutte le aree pubbliche del territorio comunale. Il divieto si applica, a titolo esemplificativo, a strade, piazze, marciapiedi, parchi pubblici, giardini, aree verdi, pertinenze e locali comunali, comprese le aree adiacenti agli edifici pubblici. L'Amministrazione Comunale, con apposito atto, si riserva la facoltà di accordare deroghe a tale divieto esclusivamente in occasione di festività patronali, manifestazioni istituzionali o eventi di particolare rilievo, nel rispetto delle vigenti normative di pubblica sicurezza.
2. L'esplosione di articoli pirotecnici all'interno di aree private (quali cortili, giardini, terrazze) non è di libera esecuzione, ma è subordinata al preventivo rilascio di formale autorizzazione da parte del Comune. L'istanza di autorizzazione deve contenere l'elenco dettagliato degli articoli pirotecnici che si intende impiegare.
3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 è subordinato al rispetto dei seguenti vincoli esecutivi:
 - a) **Fascia oraria:** le accensioni sono consentite esclusivamente in orario serale, di norma nella fascia compresa tra le ore 22:00 e le ore 23:30, fatta salva la facoltà dell'Ufficio competente di valutare deroghe in base alla tipologia dell'evento;
 - b) **Durata:** l'esibizione pirotecnica non potrà in alcun caso avere una durata complessiva superiore ai 15 minuti.
In sede istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni, l'Amministrazione valuterà positivamente e in via prioritaria le istanze in cui la gestione dell'evento risulti affidata ad aziende professionali del settore regolarmente abilitate. Sarà altresì accordata preferenza ai progetti che privilegino l'utilizzo di articoli pirotecnici ad effetto luminoso, scenografico e coreografico, disincentivando l'impiego di prodotti con finalità meramente esplosiva e rumorosa.
4. Sono esclusi dai divieti e dall'obbligo di autorizzazione disciplinati dal presente articolo esclusivamente gli articoli pirotecnici appartenenti alla Categoria F1, destinati all'uso domestico e considerati a basso rischio, a condizione che siano provvisti di marchio CE e impiegati nel rigoroso rispetto delle istruzioni del produttore. L'utilizzo di tali articoli comporta, in ogni caso, l'obbligo assoluto e immediato in capo all'utilizzatore di provvedere alla pulizia dei luoghi, mediante la rimozione e il corretto smaltimento dei residui pirotecnici e degli eventuali articoli inesplosi.
5. Fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste da normative speciali o dal Codice Penale (con particolare riferimento all'art. 703 c.p. in materia di accensioni ed esplosioni pericolose), la violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), unitamente alla facoltà per gli organi accertatori di procedere al sequestro amministrativo del materiale pirotecnico impiegato in violazione della disposizione. L'esecuzione e il controllo sull'osservanza del presente articolo sono demandati al Corpo di Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine territorialmente competenti.